PROT. 3203

REPUBBLICA ITALIANA
COMUNE DI OLEGGIO
PROVINCIA DI NOVARA

CONVENZIONE TRA I COMUNI DI OLEGGIO E STRESA PER IL SERVIZIO DI SEGRETERIA CONVENZIONATO - ART. 98 COMMA 4 T.U.E.L. 18.08.2000 N. 267 R S.M.I.

L'anno duemilaventuno il giorno 22 del mese di Gennaio in Oleggio (NO) presso la sede Comunale in via Novara n. 5.

TRA

- Il Comune di Oleggio (NO), rappresentato dal Sindaco pro-tempore, BALDASSINI Andrea, nato a Novara , il 07.03.1972 domiciliato per la carica in Oleggio (NO), via Novara n. 5, amministratore pubblico, che agisce, ai sensi dell'art. 50 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e s.m.i. in nome e per conto del Comune di Oleggio (NO), Codice Fiscale (Comune) n. 00165200031;

- Il Comune di Stresa (NO), rappresentato dal Sindaco pro-tempore, SEVERINO Marcella, nata a Stresa il 20.06.1968 , domiciliata per la carica in Stresa (VB), Piazza Matteotti n. 6, amministratore pubblico, che agisce, ai sensi dell'art. 50 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e s.m.i. in nome e per conto del Comune di Stresa (VB), Codice Fiscale (Comune) n. 00201600038;

PREMESSO:

- Che l'art. 30 del T.U.E.L. 20 agosto 2000 n. 267 consente ai Comuni di stipulare tra loro apposite convenzioni al fine

REG. INT. N. PRCC-7-2025

di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati;
- Che l'art. 98, comma 3, del T.U.E.L. 20 agosto 2000 n. 267, riconosce ai Comuni la facoltà di stipulare convenzioni per l'ufficio di Segretario Comunale;
- Che l'art. 10 del D.P.R. 465/97, comma 2, dispone che le convenzioni stipulate fra Comuni per l'ufficio di Segretario Comunale, devono stabilire le modalità di espletamento del servizio, individuando il sindaco competente alla nomina e alla revoca del Segretario, determinando la ripartizione degli oneri finanziari per la retribuzione del Segretario, la durata della convezione, la possibilità di recesso da parte dei Comuni ed i reciproci obblighi e garanzie;
- Che l'Ex Consiglio di Amministrazione dell'Agenzia Nazionale Autonoma per la gestione dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali, attuale Ufficio di Missione in forza all'art. 7, commi da 31-ter a 31-septies, del d.l. n. 78/2010 convertito nella legge 122/2010, ha provveduto:
a) con deliberazione n. 150 del 29/07/1999, a disciplinare la procedura e le modalità di costituzione delle convenzioni di Segreteria Comunale
b) con deliberazione n. 135 del 25/5/2000 e n. 164 del 27/7/2000, a esprimere alcune linee d'indirizzo in merito alla costituzione delle Convenzioni medesime;
c) con deliberazione n. 113 del 2/5/2001, a fornire una interpretazione autentica della precitata delibera n. 150 del 1999;
d) con deliberazione n. 270 del 6/9/2001, a fornire alcuni chiarimenti in ordine alla natura del provvedimento dell'Agenzia nel caso di riclassificazione, a seguito dell'avvenuto convenzionamento;
- che il Comune di Oleggio (NO), con deliberazione Consiliare n. 52 in data 30.11.2020 esecutiva ai sensi di legge, ha provveduto all'approvazione del presente Atto di Convenzione, ai sensi dell'art. 30 del T.U.E.L. 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i.;
- che il Comune di Stresa (NO), con deliberazione Consiliare n.52 in data 15.10.2020 ., esecutiva ai sensi di legge, ha provveduto all'approvazione del presente Atto di Convenzione, ai sensi dell'art. 30 del T.U.E.L. 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i.;

TUTTO CIÒ PREMESSO

Con la presente scrittura, redatta in quadruplo originale, da registrare in caso d'uso, tra il Comune di Oleggio e Stresa, come sopra rappresentati, si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1 - Costituzione

1) I Comuni di Oleggio e Stresa, nel rispetto del disposto degli artt. 30 e 98, 3 comma del D.Lgs. n. 267/2000, nonché dell'art. 10 del D.P.R. n. 465/1997, stipulano la presente convenzione, per gestire in forma associata il servizio di Segreteria Comunale, al fine di avvalersi di un unico Segretario Comunale, per l'espletamento di funzioni che, per disposizione di legge, di Statuto, di Regolamento o provvedimento dei Sindaci od in base ad altri atti equivalenti, sono attribuiti al suddetto funzionario.

Art. 2 – Comune capo convenzione.

1) Il Comune Capo convenzione per la gestione del servizio in oggetto è individuato nel Comune di Oleggio, presso il quale è fissata la sede del servizio dell'ufficio di Segreteria convenzionato.

2) Il Sindaco del suddetto Comune è titolare della competenza per la nomina e per la revoca del Segretario Comunale, nei casi previsti dagli artt. 99 e 100 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i., nonché delle fattispecie previste dall'art. 15 del D.P.R. 4/12/97 n. 465 e s.m.i..

3) La nomina dovrà essere fatta d'intesa con il Sindaco del Comune di Stresa.

4) Il Segretario Comunale titolare della Segreteria convenzionata, sarà scelto con l'osservanza delle disposizioni di legge e di regolamenti vigenti in materia di nomina dei Segretari Comunali, nonché nel rispetto delle direttive emanate in merito dall'ex Agenzia Nazionale dei Segretari Comunali, attuale Ufficio di Missione. In sede di prima attuazione si conviene con il Segretario in servizio, in quanto già titolare nel Comune di Oleggio, venga a ricoprire automaticamente l'incarico di titolare della Segreteria convenzionata previo rilascio di nulla-osta da parte della competente Ex Sezione Regionale dell'Agenzia, attuale Ufficio di Missione; la costituzione e nomina della

Convenzione si formalizza con l'accettazione dell'incarico, da parte del Segretario Comunale, avendone lo stesso i requisiti di legge.
5) In caso di revoca qualora le violazioni dei doveri d'ufficio riguardino uno solo dei Comuni convenzionati, la procedura prevista dall'art. 15, c. 5, II cpv. del D.P.R. 465/97, sarà curata dall'Ente interessato; in tal caso, il Sindaco del Comune non ricoprente il ruolo di capo-convenzione, espletata la procedura di cui al precedente capoverso, richiederà formalmente al sindaco di Oleggio nella sua vesta di Comune Capo Convenzione, l'adozione del provvedimento di revoca, previa dimostrazione documentale del regolare espletamento della suddetta procedura.
6) Il Sindaco del Comune Capo convenzione, sentito gli ulteriori Sindaci dei Comune convenzionati, provvederà altresì:
a) a indicare alla competente Ex Agenzia, attuale Ufficio di Missione, il segretario supplente, per i casi di assenza del Segretario per aspettativa, per mandato politico o sindacale, per maternità o in ogni altri caso di assenza superiore ai 6 mesi;
b) a richiedere all'Ex Agenzia, attuale ufficio di Missione, il Segretario supplente nei casi di assenza del Segretario titolare non rientrante nella fattispecie di cui al precedente capoverso;
c) ad autorizzare il Segretario Comunale per lo svolgimento di altri incarichi.

Art. 3 - Rapporto di Lavoro
1) Il Segretario Comunale, dipendente dell'Ex Agenzia Autonoma per la gestione dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali, attuale Ufficio di Missione, instaura un rapporto funzionale di servizio con i sindaci dei Comuni di Oleggio e Stresa.
2) Il conseguente rapporto di lavoro, sia riguardo al trattamento giuridico sia al trattamento economico, sarà gestito dal Sindaco del Comune Capo convenzione.
3) Competeranno quindi al Sindaco del Comune Capo convenzione gli istituti giuridici quali i congedi ordinari, straordinari, ecc. e tutti i rapporti con l'Ex Agenzia Nazionale Autonoma, attuale Ufficio di Missione.

4) Poiché il C.C.N.L., disciplinato ai sensi del D.Lgs. 30/3/2001 n. 165 e s.m.i., prevede l'obbligo della stipulazione del contratto individuale di lavoro, il medesimo dovrà essere stipulato con il Sindaco del Comune Capo convenzione (il quale agirà in nome e per conto anche del Sindaco del Comune di Stresa).
5) Al contratto suddetto dovrà essere allegata in copia la presente convenzione di Segreteria, regolarmente firmata dai legali rappresentanti.

Art. 4 - Modalità operative del servizio.
1) Il Segretario Comunale garantisce la propria presenza in servizio e organizza il proprio tempo di lavoro, in armonia con l'assetto organizzativo degli Enti convenzionati e in modo flessibile rispetto all'orario settimanale, stante la necessità di correlarlo alle esigenze dei Comuni stessi e finalizzato al raggiungimento degli obiettivi e dei programmi che gli sono stati affidati da ogni singola Amministrazione, con riferimento in via organizzativa quindi:
- Comune di Oleggio: per quattro giorni settimanali;
- Comune di Stresa: per due giorni settimanali.

Art. 5 - Forme di consultazione
1) I Sindaci sono tenuti a consultarsi, ogni qual volta debba essere adottato un provvedimento che possa incidere sullo svolgimento del Servizio di Segreteria (ed almeno una volta l'anno). Di tale consultazione dovrà essere redatto idoneo verbale scritto.
2) In particolare è obbligatoria la consultazione nel caso di:
a) Nomina del Segretario Comunale
b) Revoca del Segretario Comunale;
c) Determinazione di eventuali nuovi modi di espletamento del servizio.

Art. 6 - Trattamento economico - Rapporti finanziari, obblighi e garanzie.
1) Compete al Segretario Comunale, per l'espletamento delle prestazioni professionali rese nello svolgimento delle proprie funzioni presso i Comuni di Oleggio e Stresa, il trattamento economico previsto dalle vigenti norme di

legge e contrattuali di cui all'art. 37 e seguenti del C.C.N.L. del 16.5.2001 e successivi.
2) Il trattamento economico suddetto e i conseguenti assegni dovuti al Segretario Comunale, e ogni altra contribuzione dovuta a istituti o enti Previdenziali e Assistenziali, saranno erogati dal Comune di Oleggio, comprese le spese dovute per le supplenze che dovessero verificarsi in caso di assenza o impedimento del Segretario Comunale titolare. Saranno altresì erogate di massima dal Comune di Oleggio le spese per corsi di aggiornamento e riqualificazione professionale, salvo nel caso si tratti di corsi finalizzati e con caratteristiche tipologiche specifiche di ogni singolo Comune. Restano a carico dei singoli Comuni convenzionati gli oneri riguardanti la quota di competenza del Fondo finanziario di Mobilità di cui all'art. 102, c. 5 de T.U.E.L. 20/08/2000 n. 267 e s.m.i. ove ancora spettante, nonché il rimborso delle spese di missione o trasferta effettuate per conto dei singoli Comuni.
3) Resta infine ripartito a carico dei singoli Comuni convenzionati la retribuzione di risultato, (correlata al conseguimento degli obiettivi assegnati, predeterminati dal Comune stesso), di cui all'art. 42 del C.C.N.L. del 16.5.2001, unitamente alla retribuzione di posizione di cui all'art. 41, comma 3 e 4 di detto C.C.N.L. 2001; mentre la retribuzione accessoria di cui all'art. 41, comma 5 del medesimo C.C.N.L. del 6.5.2001 e successivi, rimane in capo al Comune Capo convenzione.
4) Il riparto delle spese avverrà sulla base delle percentuali indicate all'art. 4 e precisamente:
- A carico del Comune di Oleggio 70% (settanta per cento);
- A carico del Comune di Stresa 30% (trenta per cento);
5) Tale riparto dovrà sarà previamente approvato con determina del Responsabile dell'Area Finanziaria del Comune di Oleggio, entro il 31 gennaio di ogni anno.
6) Il Comune di Oleggio, nella sua veste di capo convenzione iscriverà nel proprio Bilancio, nella parte USCITA, tutte le spese precitate (relative sia a emolumenti, contributi, supplenze, corsi di aggiornamento e quant'altro), da corrispondere a favore del Segretario Comunale e nella parte ENTRATA il rimborso della quota dovuta da parte del Comune di Stresa.

7) Il Comune convenzionato di Stresa, dovrà corrispondere la quota a proprio carico in 6 (sei) rate, delle quali:
- la prima entro il 28 febbraio dell'anno di competenza, d'importo pari al 20% della spesa consuntiva o presunta tale dell'anno precedente;
- la seconda entro il 31 maggio dell'anno di competenza, d'importo pari al 15% della spesa prevista per l'anno di competenza;
- la terza entro il 31 luglio dell'anno di competenza, d'importo pari al 15% della spesa prevista per l'anno di competenza;
- la quarta entro il 30 settembre dell'anno di competenza, d'importo pari al 15% della spesa prevista per l'anno di competenza;
- la quinta entro il 30 novembre dell'anno di competenza, d'importo pari al 15% della spesa prevista per l'anno di competenza;
- la sesta d'importo pari al 20% e in ogni caso a saldo, entro il 28 febbraio dell'anno successivo, sulla base dei dati consuntivi forniti dal servizio finanziario del Comune Capo convenzione. In caso di ritardo nel pagamento dell'acconto e del saldo, così come sopra determinato, saranno applicati gli interessi legali di mora, vigenti al momento. Eventuali contestazioni sul riparto delle spese dovranno essere Comunicate per iscritto al Comune Capo convenzione entro il termine perentorio del gg. 15 dal ricevimento della richiesta del saldo. Le eventuali divergenze saranno risolte d'intesa fra i quattro Sindaci interessati e, nel caso, sentita preventivamente l'Ex Agenzia dei Segretari Comunali e Provinciali

8) A garanzia degli obblighi convenzionali assunti il Comune di Stresa emetterà, a favore del Comune capo-convenzione di Oleggio, idonea delegazione di pagamento, emessa sul al proprio Tesoriere comunale, per il tempestivo recupero della quota parte delle spese convenzionate.

9) Al Segretario Comunale sarà corrisposto, per accedere al Comune convenzionato di Stresa, il rimborso delle spese di viaggio in base ai costi chilometri pari a 1/5 (un quinto) della benzina al tempo, ovvero con diverse quantificazioni stabilite sulla base di eventuali specifiche disposizioni di legge. È autorizzato l'uso del proprio automezzo, per

un'economia di spesa e per una maggiore efficienza ed efficacia del servizio, non essendo i tre Comuni collegati da idonei mezzi di trasporto, con dichiarazione di esonero di responsabilità nei confronti dell'Amministrazione comunale.
10) Tali spese di viaggio, necessarie per acceder alla sede del servizio, saranno a carico dei suddetti singoli Comuni convenzionati di Stresa e Mezzomerico. La distanza chilometrica sarà computata dalla sede del Comune Capo convenzione di Oleggio, seguendo il tracciato viario più breve per accedere ai singoli Comuni convenzionati di Stresa e Mezzomerico, comprendendo anche naturalmente il viaggio di ritorno.
11) In esecuzione al recente art. 10 del D.L. 24.6.2014 n. 90, convertito nella legge 11.8.2014 n. 114, che ha previsto l'abrogazione dell'art. 41, 4 comma della legge 11.7.1980 n. 312, che disciplinava i diritti di segreteria spettanti al Segretario Comunale, per l'attività di rogito di cui alla legge 08.06.1962 n. 604 e combinato art. 97, comma 4, lettera "c" del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i., è rimessa al Comune di Stresa ogni determinazione, risultando la necessità della verifica cumulativa per detto Comune in merito ai suddetti atti di rogito ai fini della previsione del rispetto della percentuale di un quinto dello stipendio di godimento da parte del Segretario comunale.

Art. 7 - Durata e causa di scioglimento della convenzione

1) La presente convenzione è stabilita per il periodo di anni 5 (cinque), previa formale costituzione a seguito di sottoscrizione da parte dei Sindaci a decorrere dal 30 dicembre 2020 , tenendo conto dell' accettazione e nomina del Segretario Comunale di cui all'art. 2,comma 4,del presente atto. Al termine del succitato periodo gli Enti potranno procedere, con espresso atto deliberativo, assunto dai rispettivi Consigli Comunali, al rinnovo della presente convenzione alle medesime o a nuove mutate condizioni. In caso contrario, allo spirare del termine finale della convenzione, la convenzione medesima viene a cessare ed il Segretario Comunale verrà a ricoprire automaticamente l'incarico di Segretario Comunale nel Comune Capo convenzione.

2) La convenzione potrà essere risolta in un periodo antecedente ai cinque anni esclusivamente per uno dei seguenti motivi:
a) Determinazione deliberativa motivata assunta dal Consiglio Comunale dell'Amministrazione la quale per prima sarà interessata a una tornata elettorale Comunale: tale deliberazione dovrà essere assunta entro il termine perentorio di 60 giorni dalla data delle elezioni amministrative; in tal caso lo scioglimento della convenzione avrà effetto dal primo giorno del **3°** mese successivo alla notifica all'altro Comune dell'assunzione della precitata deliberazione e il Segretario Comunale ricoprirà l'incarico di Segretario Comunale nel Comune capo-convenzione, salvo diverso accordo fra le parti, ai sensi della deliberazione del C.N. n. 150/1999 ove applicabile.
b) Sopravvenuta vacanza della sede convenzionata, per revoca o per Trasferimento del Segretario Comunale titolare. In tal caso le amministrazioni comunali potranno consensualmente deliberare la risoluzione anticipata della convenzione; viceversa, qualora le amministrazioni comunali intendano proseguire nella gestione convenzionata del servizio, nelle more di copertura della sede, potrà essere consentita la copertura a titolo provvisorio della sede comunale convenzionata da parte di Segretari comunali "in disponibilità", su incarico della competente Agenzia o con Segretari Comunali titolari di altre sedi (con il sistema dello "scavalco")
c) Concorde volontà dei Comuni convenzionati, mediante assunzione di atto deliberativo, adottato dai rispettivi Consigli Comunali. In tale ipotesi i Sindaci, d'intesa tra loro e con l'accettazione del Segretario, potranno definire in quale dei Comuni il Segretario debba essere nominato. Se non si raggiunge un accordo consensuale, fra le parti il Segretario Comunale ricoprirà l'incarico di Segretario Comunale nel Comune Capo convenzione di Oleggio (ai sensi della deliberazione C.N. n. 150/1999). Dell'avvenuto scioglimento della Convenzione di segreteria dovrà essere data comunicazione, a cura del Comune Capo - convenzione, alla competente Ex Sezione Regionale dell'Agenzia Autonoma, attuale Ufficio di Missione, per l'adozione dei successivi provvedimenti di competenza.

Art. 8 - Possibilità di estensione del contenuto della convenzione.

1) I Comuni aderenti alla convenzione di Segreteria, nello spirito delle disposizioni normative in merito, con la sottoscrizione della presente convenzione potranno instaurare trattative per addivenire alla gestione di ulteriori funzioni e/o servizi comunali in forma associata, mediante la stipula di ulteriori convenzioni.

Art. 9 - Norma di chiusura

1) Per quanto non previsto dalla presente convenzione, si opera un automatico rinvio alle norme di legge e di Regolamento vigenti, e alle disposizioni della gestione dettate in merito dall'Ex Agenzia Autonoma per la gestione dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali, attuale Ufficio di Missione, e infine alle norme contenute nei C.C.N.L. dei Segretari Comunali e Provinciali in vigore.

2) La presente convenzione, regolarmente firmata dai sindaci e corredata dalla deliberazione di approvazione dei Consigli Comunali dei Comuni di Oleggio (NO) e Stresa (VB), verrà inviata, a norma dell'art. 10 del D.P.R. 4/12/97 n. 465, alla Ex Sezione regionale del Piemonte dell'Agenzia autonoma per la gestione dell'Albo, a cura del Comune Capo convenzione.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO DEL COMUNE DI OLEGGIO, CAPO CONVENZIONE:
Firmato digitalmente

IL SINDACO DEL COMUNE DI STRESA:

Firmato digitalmente